



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro



ORDINANZE DEL SINDACO

N° 7 Del 23-09-2021

OGGETTO: Ordinanza sequestro per Febbre catarrale (Blue Tongue) di n. 2 allevamenti di Ovini siti nel territorio del comune di Lei
--

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ATS SARDEGNA A.S.S.L. NUORO in data 22.09.201 Prot. n. PG./2021/308154 con la quale veniva segnalato che nell'Azienda con Codice Aziendale IT 038NU001 ubicata nella località "PRETIOSA" del territorio del comune di Lei all'interno della quale operano gli allevamenti ovini di proprietà e condotti da:

- Soc. Semplice Agricola Scarpa Bachisio di Gaias Giorgio Giovanni e Scarpa Giovanna Rosa (ID Fiscale 01549450912) con sede legale in Nuoro alla via San Martino n. 27;
- Cossu Diego (ID Fiscale CSSDGI93P27B068E) con sede legale in Silanus (NU) alla via Vittorio Emanuele 2B,

sono stati rilevati sintomi clinici riferibili a febbre Catarrale degli ovini – Blu Tongue.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 Normativa in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625;

VISTE le seguenti ulteriori norme:

- Decreto Legislativo 02.02.2017 n. 27;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;
- Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
- Regolamento CE n. 1069/2009;
- D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;
- D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;
- Regolamento CE n. 999/2001;
- T.U. enti locali 267/2000;

- D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

- **Alla Soc. Semplice Agricola Scarpa Bachisio di Gaias Giorgio Giovanni e Scarpa Giovanna Rosa** con sede legale in Nuoro alla via San Martino n. 27

- **Al sig. Cossu Diego** con sede in Silanus alla via Vittorio Emanuele 2B;

con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- 3) L'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati;
- 4) Il divieto di spostare dall'azienda animali in genere senza specifica autorizzazione del veterinario ufficiale,
- 5) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive salvo specifica autorizzazione del veterinario ufficiale,
- 6) L'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti,
- 7) L'obbligo di custodire gli animali all'intero di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori,
- 8) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione,
- 9) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia,
- 10) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda,
- 11) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della Legge 218/88, per le

infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

I Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE CHE

Copia della presente ordinanza deve essere notificata a:

- **Alla Soc. Semplice Agricola Scarpa Bachisio di Gaias Giorgio Giovanni e Scarpa Giovanna Rosa** con sede in Nuoro alla via San Martino n. 27;
- Al sig. **Cossu Diego** via Vittorio Emanuele 2B Silanus (NU);

e trasmessa ai seguenti indirizzi:

- Servizio veterinario – ATS Sardegna Nuoro;
- Comando Stazione Forestale di Bolotana;
- Stazione Carabinieri di Silanus;
- Polizia Locale presso Unione di Comuni Marghine;
- Prefettura di Nuoro;
- Commissariato Ottana;
- Servizio Veterinario delle A. USL della Regione
- Comune di Silanus
- Comune di Bolotana
- Compagnia Barracellare del Comune di Lei

Il Sindaco
F.to Dott. Luigi Cadau